

Bando a.a. 2024 - 2025

**borse di studio
residenti in provincia di Trento**

iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale
delle professioni sanitarie
e corso di laurea magistrale a ciclo unico
in Medicina e chirurgia



SOMMARIO

1.	DESTINATARI	3
2.	REQUISITI RICHIESTI	3
	2.1 CONDIZIONE ECONOMICA	3
	2.2 MERITO	4
3.	BORSA DI STUDIO	5
	3.1. IMPORTI	5
	3.2 LIQUIDAZIONE	6
4.	DURATA, ESCLUSIONE E REVOCA	7
	4.1 DURATA DEL BENEFICIO	7
	4.2 ESCLUSIONE DAL BENEFICIO	7
	4.3 REVOCA DEL BENEFICIO	7
5.	ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA	8
	5.1. STUDENTESSE E STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE IN ITALIA	8
	5.2 STUDENTESSE E STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE ALL'ESTERO	9
6.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	9
	6.1 DOVE SI PRESENTA E COME SI COMPILA	9
	6.2 QUANDO SI PRESENTA	10
7.	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI	10
8.	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	11
9.	INFORMAZIONI	11
10.	VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI	11
11.	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
	GLOSSARIO	15

I termini evidenziati nel testo sono riportati nel glossario

1. DESTINATARI

Il presente Bando è destinato alle studentesse e agli studenti:

- che non abbiano già compiuto 35 anni di età alla data del 1° gennaio 2024;
- residenti in provincia di Trento dal momento dell'iscrizione al primo anno del corso universitario frequentato;
- iscritti nell'a.a. 2024/2025 presso una Università italiana ad un corso di laurea o laurea magistrale delle professioni sanitarie o al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
- che abbiano presentato domanda di borsa di studio alla propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento e non ne siano risultati beneficiari (o siano in attesa dell'approvazione della graduatoria definitiva presso la propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento), oppure che NON abbiano presentato domanda di borsa di studio alla propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento perché in possesso di valori ISEE/ISPE 2024 per il diritto allo studio universitario superiori ai limiti fissati dall'Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento oppure in presenza di un requisito di merito inferiore a quelli richiesti nel bando per le borse di studio della propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento;
- in possesso dei requisiti di cui al punto 2.

ATTENZIONE – qualora successivamente all'assegnazione della borsa di studio provinciale, la studentessa o lo studente risulti beneficiaria/o, per scorrimento della graduatoria, della borsa di studio dell'Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento, è tenuta/o ad accettare la borsa dell'Università o Ente per il diritto allo studio restituendo quella finanziata dalla Provincia Autonoma di Trento. Coloro che risultano idonei non beneficiari presso la propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento, che rinunciano anticipatamente al beneficio previsto dalla propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento non potranno accedere alla borsa finanziata dalla Provincia Autonoma di Trento.

2. REQUISITI RICHIESTI

L'accesso alle borse di studio è legato sia alla condizione economica del **nucleo familiare** di appartenenza, sia alla valutazione del merito accademico del/della richiedente.

2.1 CONDIZIONE ECONOMICA

La condizione economica, secondo quanto indicato dalla delibera della Giunta provinciale n. 311 di data 28 febbraio 2025 sarà individuata sulla base dell'**ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dell'**anno 2025 per le prestazioni per il diritto allo studio universitario** e dell'**ISPE** (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente).

Il valore limite dell'ISEE per il diritto allo studio universitario per poter accedere al beneficio della borsa di studio è pari a € 36.000,00, quello dell'ISPE è pari ad € 60.000,00.

I due valori limite indicati devono essere rispettati congiuntamente, pertanto il superamento anche solo di uno di essi comporta la non idoneità al beneficio.

2.2 MERITO

Le studentesse e gli studenti devono risultare iscritti nell'a.a. 2024/2025 per la PRIMA volta a un anno del corso di studi per il quale richiedono la borsa. Inoltre l'**anno di prima immatricolazione** al sistema universitario non deve essere antecedente di più di due anni rispetto all'anno di inizio del corso per il quale si sta chiedendo il beneficio, per i corsi di laurea triennale e corso di laurea magistrale a ciclo unico, mentre per i corsi di laurea magistrale si intende rispetto all'anno di immatricolazione a detto corso.

2.2.1 Anni successivi al primo

Alle studentesse e agli studenti iscritti ad anni successivi al primo è richiesto un merito valutato in base al numero di **crediti** conseguiti e registrati nell'archivio delle Segreterie studenti **entro il 30 settembre 2024**, in relazione all'anno di corso, come indicato dalla seguente Tabella 1.

TABELLA 1

Requisito minimo di merito richiesto rispetto all'anno di corso

CORSO DI LAUREA	ANNO DI CORSO					
	2° ANNO		3° ANNO		ULTIMO SEMESTRE	
LAUREE TRIENNALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE	25		75		130	
	2° ANNO				ULTIMO SEMESTRE	
LAUREE MAGISTRALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE	20				75	
	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO	ULTIMO SEMESTRE
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA	25	65	110	165	225	300

Bonus

Per raggiungere il requisito minimo di merito richiesto, in aggiunta ai **crediti** effettivamente conseguiti, la studentessa o lo studente può utilizzare un bonus di massimo 5 crediti. I bonus non utilizzati per i benefici del presente anno accademico potranno essere utilizzati negli anni successivi.

Qualora abbiano già utilizzato bonus negli anni precedenti per richiedere i benefici (anche durante il corso di laurea triennale), avranno a disposizione un numero di crediti bonus dati dalla differenza tra i 5 crediti massimi a disposizione e quelli già utilizzati.

Esempio 1 - uno studente iscritto al 2° anno del corso di laurea in Infermieristica (**crediti** richiesti 25), ha conseguito 21 **crediti** al 30 settembre 2024: per ottenere la borsa di studio può usare 4 crediti bonus.

Esempio 2 - una studentessa iscritta al 4° anno del corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (**crediti** richiesti 110), ha conseguito 106 **crediti** al 30 settembre 2024: per ottenere la borsa di studio può usare 4 crediti bonus, ma solo se la differenza tra i 5 crediti massimi a disposizione e quelli già utilizzati in passato è almeno pari a 4.

2.2.2 Matricole

A coloro che si iscrivono al primo anno saranno richiesti requisiti di merito minimi per ottenere l'intero importo della borsa di studio e per non dover restituire quanto ricevuto, come specificato al punto 3.2.2.

3. BORSA DI STUDIO

Nel limite dei fondi disponibili, le studentesse e gli studenti potranno beneficiare della borsa di studio qualora risultino in possesso dei requisiti sopraindicati.

3.1. IMPORTI

L'importo della borsa di studio varia a seconda della condizione economica del **nucleo familiare** e viene calcolato in base all'indicatore ISEE e alla sede abitativa della studentessa o dello studente (sede, pendolare o fuori sede).

Le studentesse e gli studenti possono concorrere ad una borsa di studio di importo massimo se il valore dell'indicatore ISEE è uguale o inferiore ai due terzi di € 26.000,00. Se il valore dell'indicatore ISEE è compreso tra i due terzi di € 26.000,00 e € 26.000,00, la borsa di studio si riduce progressivamente fino alla metà dell'importo massimo. Nel caso l'indicatore ISEE sia compreso tra € 26.000,00 e € 36.000,00, la borsa di studio è progressivamente ridotta fino ad arrivare all'importo minimo.

3.1.1 Borsa in sede

L'importo della borsa di studio, per le studentesse e gli studenti residenti nei **comuni "in sede"** in relazione alla sede del corso prescelto, individuati nella tabella 2 del Glossario, varia in relazione ai requisiti di condizione economica indicati al punto 3.1 secondo i seguenti importi minimi e massimi:

- con indicatore ISEE fino a € 26.000,00 da un minimo di € 1.414,00 a un massimo di € 2.828,00;
- con indicatore ISEE superiore a € 26.000,00 e fino a € 36.000,00 da un minimo di € 707,00 a un massimo di € 1.414,00.

3.1.2 Borsa pendolare

L'importo della borsa di studio, per le studentesse e gli studenti residenti nei **comuni "pendolari"** in relazione alla sede del corso prescelto, individuati nella tabella 2 del Glossario, varia in relazione ai requisiti di condizione economica indicati al punto 3.1 secondo i seguenti importi minimi e massimi:

- con indicatore ISEE fino a € 26.000,00 da un minimo di € 2.050,00 a un massimo di € 4.100,00;
- con indicatore ISEE superiore a € 26.000,00 e fino a € 36.000,00 da un minimo di € 1.025,00 a un massimo di € 2.050,00.

3.1.3 Borsa fuori sede

L'importo della borsa di studio, per le studentesse e gli studenti residenti nei **comuni "fuori sede"** in relazione alla sede del corso, individuati nella tabella 2 del Glossario, che prendano alloggio a titolo oneroso in prossimità della sede del corso per **almeno 10 mesi nel corso dell'a.a. 2024/2025**, varia in relazione ai requisiti di condizione economica indicati al punto 3.1 secondo i seguenti importi minimi e massimi:

- con indicatore ISEE fino a € 26.000,00 da un minimo di € 3.508,00 a un massimo di € 7.016,00;
- con indicatore ISEE superiore a € 26.000,00 e fino a € 36.000,00 da un minimo di € 1.754 a un massimo di € 3.508,00.

Le studentesse e gli studenti residenti in un comune "fuori sede" che non prenderanno alloggio a titolo oneroso in prossimità della sede del corso saranno considerati "pendolari".

Per l'assegnazione di una borsa di studio "fuori sede", la studentessa o lo studente è tenuta/o a caricare in DOMANDA ONLINE sul sito www.operauni.tn.it (unicamente in formato pdf), **entro e non oltre il 16 aprile 2025, copia di un contratto di locazione**, registrato a suo nome (o copia del

verbale di assegnazione se alloggiato presso una residenza collettiva), della durata di almeno 10 mesi nel corso dell'a.a. 2024/2025 (nel periodo compreso tra settembre 2024 e settembre 2025).

Per le studentesse e gli studenti che concorrono alla borsa di studio per l'ultimo semestre sono sufficienti 5 mesi di contratto. Coloro che l'anno precedente hanno consegnato a Opera Universitaria un contratto di locazione pluriennale sono tenuti a presentare **entro il 16 aprile 2025** la documentazione comprovante la validità del contratto anche per l'a.a. 2024/2025 (vedi [contratto di locazione](#)).

Per le studentesse e gli studenti che trascorrono periodi di studio all'estero per progetti di mobilità internazionale, per i quali è previsto un contributo da parte dell'Università o altro Ente, la borsa di studio "fuori sede" sarà erogata solo per i mesi di permanenza nella sede del corso, certificati dal contratto di affitto, mentre sarà erogata la borsa di studio "in sede" per i mesi trascorsi all'estero, a condizione che la somma del periodo complessivo di permanenza nella sede del corso e quello trascorso in altra sede sia di almeno 10 mesi.

3.2 LIQUIDAZIONE

La borsa di studio sarà corrisposta esclusivamente con accredito in conto corrente (o su carta prepagata abilitata a ricevere bonifici senza limite di importo), **intestato o cointestato alla studentessa o allo studente**. All'atto della compilazione della domanda online dovrà essere inserito il codice **IBAN** nella sezione "Accedi ai dati anagrafici e bancari".

3.2.1. Anni successivi al primo

La borsa di studio sarà liquidata entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria.

3.2.2. Matricole

La prima rata di borsa di studio, pari al 50% dell'importo, sarà liquidata entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria.

La seconda rata di borsa di studio sarà corrisposta al conseguimento di almeno 25 **crediti** entro il 30 settembre 2025. A tale fine Opera Universitaria verificherà nel mese di ottobre il raggiungimento del merito con le Segreterie degli Atenei competenti.

Per non dover restituire la prima rata di borsa di studio è necessario conseguire almeno 20 **crediti** entro il 30 settembre 2025.

ATTENZIONE - per il raggiungimento del requisito di merito richiesto per non restituire la prima rata di borsa di studio e per ottenere la seconda rata di borsa di studio, non sarà possibile utilizzare i crediti bonus.

4. DURATA, ESCLUSIONE E REVOCA

4.1 DURATA DEL BENEFICIO

Il beneficio della borsa di studio di cui al presente Bando è concesso per un periodo pari alla durata normale del corso più un semestre (laurea triennale 3 anni più un semestre, laurea magistrale 2 anni più un semestre, laurea a ciclo unico Medicina e Chirurgia 6 anni più un semestre).

4.2 ESCLUSIONE DAL BENEFICIO

Saranno esclusi dalla possibilità di accedere al beneficio della borsa di studio le studentesse e gli studenti:

- che abbiano compiuto 35 anni di età alla data del 1° gennaio 2024;
- che si iscrivono a un corso di studi di pari livello rispetto al titolo già conseguito;
- che si iscrivono a un corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e risultano già in possesso di un titolo di laurea triennale o di laurea magistrale;
- che si iscrivono a corsi di laurea triennale, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e che sono già in possesso di un titolo di laurea “vecchio ordinamento”;
- che si sono già iscritti precedentemente allo stesso anno del corso per cui richiedono la borsa;
- il cui **anno di prima immatricolazione** al sistema universitario sia antecedente di più di due anni rispetto all'anno di inizio del corso per cui richiedono il beneficio, se iscritti a corsi di laurea triennale e corso di laurea magistrale a ciclo unico, mentre per i corsi di laurea magistrale si intende rispetto all'anno di immatricolazione a detto corso;
- che per l'a.a. 2024/2025 beneficiano di altro intervento economico allo stesso titolo (qualora la studentessa o lo studente risultasse beneficiaria/o di altro intervento economico erogato da Opera Universitaria o dalla Provincia Autonoma di Trento dovrà comunicare entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria la rinuncia a uno dei benefici);
- risultati idonei non beneficiari presso la propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento che rinunciano anticipatamente al beneficio previsto dalla propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento;
- che non sono in possesso di un'Attestazione ISEE, per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, dell'anno 2024;
- che non possiedono i requisiti di condizione economica e/o merito previsti dal presente Bando.

4.3 REVOCA DEL BENEFICIO

Il beneficio della borsa di studio sarà revocato alle studentesse e agli studenti iscritti al primo anno che non conseguiranno almeno **20 crediti entro il 30 settembre 2025**.

In caso di revoca le somme percepite dovranno essere interamente restituite a Opera Universitaria **entro il 31 dicembre 2025** con le modalità che verranno indicate da Opera Universitaria (verrà inviato alla casella di posta un avviso contenente tutti gli elementi per effettuare il pagamento). Le somme non restituite entro tale data saranno maggiorate dell'indennità di mora. A partire dal mese di giugno 2026 le somme dovute, maggiorate di interessi e spese, saranno recuperate con l'iscrizione a ruolo (recupero crediti con Trentino Riscossioni).

Le studentesse e gli studenti risultati “idonei non beneficiari” di borsa di studio presso l'Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento che, successivamente all'approvazione della graduatoria del presente Bando, diventeranno beneficiari di borsa di studio presso la propria

Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento o rinunceranno anticipatamente allo stesso beneficio, dovranno restituire quanto erogato da Opera Universitaria.

5. ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

Per poter presentare la domanda di borsa di studio è necessario aver richiesto l'**Attestazione ISEE 2025 per prestazioni per il diritto allo studio universitario** (nei casi dettagliati al punto 5.1) oppure l'**ISEE parificato** (nei casi specificati al punto 5.2). Il valore **ISPE** verrà calcolato da Opera Universitaria in base ai dati forniti da INPS.

I valori limite per l'accesso alla borsa di studio sono: ISEE per il diritto allo studio universitario € 36.000,00, ISPE € 60.000,00.

5.1. STUDENTESSE E STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE IN ITALIA

Prima di presentare la domanda di borsa di studio è necessario, per richiedere l'Attestazione ISEE, presentare la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**, che contiene informazioni sul **nucleo familiare** e sui redditi e patrimoni di ogni componente dello stesso nucleo, direttamente dal portale dell'INPS (www.inps.it) oppure rivolgendosi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o altro ente abilitato.

ATTENZIONE - per ottenere l'Attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario sono necessari circa 10 giorni lavorativi dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Si consiglia dunque di richiedere l'Attestazione ISEE con congruo anticipo rispetto alla scadenza, per riuscire a completare l'iter per la richiesta della borsa di studio entro i termini di cui al punto 6.2.

Nel caso in cui la studentessa o lo studente rettifichi una Dichiarazione Sostitutiva Unica già presentata dovrà darne immediata comunicazione a Opera Universitaria attraverso la sezione "Modifica domanda" della procedura online per la richiesta della borsa di studio.

Nel caso di due o più richiedenti appartenenti al medesimo **nucleo familiare**, ai fini della validità delle domande di borsa di studio, l'Attestazione ISEE deve riportare la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario" seguita dai codici fiscali di tutti i richiedenti.

ATTENZIONE: saranno accettate solo le Attestazione ISEE anno 2025 (richieste da gennaio 2025) in cui sia riportata la seguente dicitura: "si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO" seguita dal codice fiscale della studentessa o dello studente richiedente la borsa di studio. Non saranno prese in considerazione attestazioni che non si applicano alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o richieste oltre il termine di presentazione della domanda di borsa di studio di cui al punto 6.2.

La studentessa o lo studente è tenuta/o a verificare se l'Attestazione ISEE contenga annotazioni di omissioni/differenze e risulti quindi **non conforme**. In questo caso occorre presentare tempestivamente una nuova **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**, **entro e non oltre il 30 aprile 2025**, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, dandone comunicazione a Opera Universitaria attraverso la sezione "Modifica domanda" della procedura online per la richiesta della borsa di studio.

Nel caso in cui la studentessa o lo studente abbia richiesto un **ISEE corrente**, questo deve essere valido alla data di presentazione della domanda.

5.2 STUDENTESSE E STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE ALL'ESTERO

Le studentesse e gli studenti con **nucleo familiare** all'estero dovranno presentare al CAF convenzionato con la Provincia di Trento la documentazione descritta nei successivi paragrafi, entro i termini specificati al punto 6.2, per l'ottenimento dell'**ISEE parificato**. A seguito dell'ottenimento dell'**ISEE parificato**, le studentesse e gli studenti potranno procedere alla compilazione della domanda online.

5.2.1 Studentesse e studenti provenienti da Paesi dell'Unione Europea

Le studentesse e gli studenti residenti in provincia di Trento con **nucleo familiare** in Paesi dell'Unione Europea devono presentare la seguente documentazione attestante la propria condizione economica familiare, tradotta in lingua italiana: certificato di famiglia e residenza del nucleo; per tutti i componenti del **nucleo familiare** i redditi relativi all'anno 2023, i metri quadrati dell'abitazione di residenza e delle altre eventuali abitazioni di proprietà, i depositi bancari nel 2023.

5.2.2 Studentesse e studenti provenienti da Paesi extra Unione Europea

Le studentesse e gli studenti residenti in provincia di Trento con **nucleo familiare** in Paesi extra Unione Europea devono presentare la seguente documentazione attestante la propria condizione economica familiare:

- se provenienti da **Paesi particolarmente poveri**, una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesta che la studentessa o lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente ad alto reddito ed elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata da enti italiani abilitati alla presentazione di garanzia di copertura economica, di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane;
- se provenienti da altri Paesi extra Unione Europea, una certificazione rilasciata dalle competenti autorità del paese di provenienza tradotta in lingua italiana e autenticata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio (Ambasciata o Consolato) che ne attesta la conformità all'originale e documenti la composizione del **nucleo familiare** e la residenza, per tutti i componenti del nucleo familiare i redditi relativi all'anno 2023, i metri quadrati dell'abitazione di residenza e delle altre abitazioni, i depositi bancari nel 2023. Per quei Paesi ove esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture.

Tutte le studentesse e gli studenti con **nucleo familiare** all'estero sono comunque obbligati a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio **nucleo familiare**.

La valutazione della condizione economica per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di "protezione internazionale" (rifugiati politici) e per gli apolidi, terrà conto esclusivamente dei redditi e del patrimonio eventualmente posseduti in Italia.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6.1 DOVE SI PRESENTA E COME SI COMPILA

La domanda di borsa di studio può essere presentata esclusivamente online dal sito www.operauni.tn.it entro la scadenza indicata al punto 6.2, cliccando su "**DOMANDA ONLINE**".

Per l'accesso alla procedura è necessario accedere da dispositivo fisso ed essere in possesso del codice SPID o della Carta d'Identità Elettronica CIE. Dopo aver compilato la sezione "Accedi ai dati anagrafici" si può procedere alla selezione della domanda "Corsi sanità 2024/2025", compilare tutte le sezioni previste e inviare in maniera definitiva la domanda.

ATTENZIONE - nella sezione "Condizione economica" della DOMANDA ONLINE dovrà essere selezionata l'ultima Attestazione ISEE 2025 valida cliccando sul pulsante "Seleziona".

In prossimità della scadenza prevista al punto 6.2, se non si è ancora in possesso dell'**Attestazione ISEE 2025 per prestazioni per il diritto allo studio universitario**, si potrà inserire nella domanda online il **numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva unica (DSU)** (es. CAF000XX-PG0000-2025-N0000000). Opera Universitaria acquisirà successivamente l'Attestazione interrogando il sistema informativo ISEE ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.

Ai fini dell'assegnazione della borsa di studio fuori sede, il **contratto di locazione** di cui al punto 3.1.3 dovrà essere caricato, in formato pdf, nella sezione "Carica contratto" della procedura online **entro e non oltre il 16 aprile 2025**. Lo studente potrà cliccare su "Carica contratto" solo dopo aver inviato la domanda di borsa di studio in maniera definitiva.

ATTENZIONE - saranno accettate solo le domande regolarmente completate in ogni parte richiesta dalla procedura online ed INVIAE IN MANIERA DEFINITIVA entro la scadenza indicata al punto 6.2. La trasmissione della domanda, se effettuata correttamente, determinerà il rilascio di una ricevuta che sarà inviata all'indirizzo mail indicato. Tale ricevuta dovrà essere conservata quale prova dell'avvenuta presentazione della domanda.

Eventuali problemi tecnici che impediscano l'inserimento online della domanda dovranno essere segnalati tempestivamente **entro e non oltre il 16 aprile 2025** allo Sportello Opera Universitaria, via e-mail all'indirizzo operauniversitaria@pec.operauni.tn.it, indicando cognome, nome, codice fiscale e l'errore/malfunzionamento segnalato dalla procedura. Non saranno prese in considerazione segnalazioni inviate in data successiva.

6.2 QUANDO SI PRESENTA

La domanda di borsa di studio deve essere presentata **dal 17 marzo al 16 aprile 2025**.

7. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Opera Universitaria approverà la graduatoria delle borse di studio **entro il 16 maggio 2025**. L'esito della domanda presentata potrà essere consultato sul sito www.operauni.tn.it accedendo con le proprie credenziali SPID o con la propria Carta d'Identità Elettronica CIE alla DOMANDA ONLINE e cliccando su "**Visualizza esito**".

Il budget messo a disposizione di Opera Universitaria dalla Provincia Autonoma di Trento per l'erogazione delle borse di studio ammonta ad € 250.000,00. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti, verrà elaborata una graduatoria con priorità alle studentesse e agli studenti in possesso di condizione economica più disagiata.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è ammesso il ricorso amministrativo entro 30 giorni a Opera Universitaria, previsto dall'art. 4, c.1 lett. g) del Regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore", nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ("Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi", indicando nell'oggetto della comunicazione "ricorso").

Il ricorso, corredato dal documento di identità del ricorrente, dovrà contenere la motivazione, eventuali documenti a comprova delle ragioni sottese, nonché tutti gli elementi identificativi del ricorrente, data e sottoscrizione.

Gli Uffici dell'Ente sono a disposizione per effettuare una valutazione preliminare e informale dell'ammissibilità del ricorso. In tal caso è sufficiente contattare l'Ente aprendo un ticket all'indirizzo <https://www.operauni.tn.it/contattaci> ed esporre la questione, senza ulteriori formalità.

8. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Qualora, successivamente alla presentazione della domanda, si verificano variazioni rispetto ai dati forniti, le studentesse e gli studenti dovranno darne tempestiva comunicazione a Opera Universitaria attraverso la sezione "Modifica domanda" della procedura online per la richiesta della borsa di studio, in particolare nei casi di:

- passaggio ad altro corso di laurea;
- trasferimento ad altra università;
- rinuncia agli studi;
- variazione dei dati dichiarati nella domanda di borsa di studio (residenza, coordinate bancarie, condizione economica, merito, ecc.);
- eventuale ottenimento di altra borsa di studio o altro aiuto economico;
- eventuale riconoscimento di esami in corso d'anno (con conseguente rideterminazione dei benefici erogati, tenuto conto dell'**anno di prima immatricolazione**);
- conseguimento del titolo;
- variazione del contratto di affitto.

9. INFORMAZIONI

Per ogni informazione relativa al presente Bando rivolgersi a:

Sportello Opera Universitaria di Trento

Via della Malpensada, 140 – 38123 Trento - tel. 0461 217455 - www.operauni.tn.it/contattaci

10. VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

Opera Universitaria effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate a partire dalla data di presentazione della domanda e anche successivamente all'erogazione dei benefici, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, dell'art. 10 del D.Lgs n. 68/2012 e dell'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013 e in conformità alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera n. 29 di data 8 novembre 2010.

Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione presentata, i benefici assegnati verranno revocati e sarà applicata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita. Lo studente o la studentessa perderà inoltre il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

Opera Universitaria segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle norme penali per i fatti che costituiscono reato. Si consiglia, pertanto, di prestare la massima attenzione e rigore nella presentazione delle dichiarazioni.

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità "Regolamento" o "REG. UE")

Opera Universitaria di Trento fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati

Per attuare i fini di Opera Universitaria di Trento, previsti dalla norma istitutiva, legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9, allo scopo di erogare le prestazioni proprie di tale legge, la raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali sono effettuati:

- a. per verificare i requisiti di accesso ai benefici per il diritto allo studio secondo i criteri di cui al presente bando e per ogni altro fine previsto dalla legge;
- b. per le procedure connesse all'assegnazione della borsa di studio e dei servizi connessi;
- c. per l'elaborazione di report statistici in forma aggregata e anonima;
- d. previo Suo esplicito consenso, ai sensi dell'art. 6.1, lett. a) del REG. UE, per finalità accessorie quali rilevazione della qualità dei servizi dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti.

In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati da parte di Opera Universitaria avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza nonché quella dei Suoi familiari, in osservanza dei principi di cui all'articolo 5 del REG. UE. Il trattamento può essere effettuato con modalità manuali, con documenti cartacei ed anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I dati sono raccolti e trattati presso la sede di Opera Universitaria in appositi archivi documentali/Server. Opera Universitaria adotterà tutte le misure per rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità del trattamento.

I Suoi dati personali sono trattati utilizzando idonee misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate secondo l'art. 32 del REG. UE in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

I Suoi dati personali non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione.

Con riferimento ai dati particolari idonei a rivelare la Sua origine razziale o etnica, ovvero il Suo stato di salute o lo stato di salute dei Suoi familiari, di cui all'art. 9 paragrafo 1 del REG UE, il trattamento sarà effettuato in modo proporzionato alla finalità perseguita, anche attraverso l'adozione di misure appropriate e specifiche per tutelare i Suoi diritti fondamentali.

2. Obbligatorietà del conferimento dei dati personali

Per l'adempimento delle finalità previste dalla norma istitutiva di Opera Universitaria, legge provinciale 24 maggio 1991, n.9, il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il rifiuto di fornire

i dati personali comporta l'impossibilità per Opera Universitaria di attuare le finalità di cui al punto 1. lett. a), b), c).

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 lettera d. è facoltativo ed il mancato conferimento comporta l'impossibilità di eseguire le finalità di cui al medesimo punto.

3. Ambito di circolazione e comunicazione dei dati

I Suoi dati personali saranno comunicati ai dipendenti di Opera Universitaria autorizzati al trattamento dei dati conferiti, ovvero a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o collaborano con Opera Universitaria ai fini dell'erogazione dei benefici per il diritto allo studio.

Opera Universitaria potrebbe avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni di propria fiducia e ad organismi di categoria quali soggetti pubblici, istituzionali o professionali abilitati per legge a richiederne l'acquisizione, a società terze o professionisti fornitori di servizi per Opera Universitaria. Tali enti e società tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o "responsabili del trattamento" a ciò debitamente incaricati in forza di accordi contrattuali redatti in conformità alle previsioni di cui all'articolo 28 del REG. UE.

I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ivi compresi il Ministero delle Finanze, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, qualora ciò sia previsto da norma di legge o regolamento, o in mancanza, qualora la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente.

4. Conservazione ed eventuale trasferimento dei dati personali

I Suoi dati personali saranno conservati presso Opera Universitaria di Trento e non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale. I dati conferiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a garantire l'accesso ai benefici per il diritto allo studio e fino all'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e/o adempimenti amministrativi. I dati potranno essere conservati per un periodo più lungo qualora si renda necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per ragioni di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In tal caso Opera Universitaria garantisce il rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 89, comma 1 del Regolamento.

5. Diritti dell'interessato

Le ricordiamo che Lei ha diritto di:

- ottenere informazioni in relazione alle modalità con le quali i Suoi dati sono trattati e ogni altra informazione prevista dall'art. 15 del Regolamento (c.d. *diritto di accesso*)
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano ex art. 16 del Regolamento (c.d. *diritto di rettifica*)
- ottenere una limitazione di trattamento dei dati personali che La riguardano ex art. 18 del Regolamento (c.d. *diritto di limitazione di trattamento*)
- opporsi al trattamento dei Suoi dati personali nei casi e nei modi previsti dall'art. 21 del Regolamento (c.d. *diritto di opposizione*).

6. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer")

Il Titolare del trattamento è Opera Universitaria di Trento, con sede legale in Trento, via della Malpensada n. 82/A.

Il Titolare del trattamento può essere contattato all'indirizzo PEC:

operauniversitaria@pec.operauni.tn.it o al numero di telefono 0461/217411 o fax 0461/217444.



L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, ove richiesto, è disponibile presso la sede operativa di Opera Universitaria di Trento.

Il Referente Privacy al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti previsti dal REG. UE elencati al punto precedente può essere contattato utilizzando i seguenti recapiti:

Opera Universitaria di Trento, Via della Malpensada, n. 82/A, 38123 Trento

telefono: 0461/217411 - fax: 0461/217444

PEC: operauniversitaria@pec.operauni.tn.it - e-mail: referenteprivacy@operauni.tn.it.

Si comunica altresì che è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati ("Data Protection Officer") contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@operauni.tn.it.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l'informativa completa sul sito di Opera Universitaria al seguente link: <https://www.operauni.tn.it/privacy-policy>.

GLOSSARIO

► ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE

Per anno di prima immatricolazione si intende l'iscrizione, per la prima volta, al primo anno di un ciclo di studi presso una qualsiasi Università italiana. Per i corsi di laurea magistrale biennale, per anno di prima immatricolazione si intende l'iscrizione, per la prima volta, al primo anno di un ciclo di studi di pari livello.

► ATTESTAZIONE ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Certificazione che attesta l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per richiedere le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, rilasciata a seguito della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica contenente i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare dello studente. L'attestazione è resa disponibile dall'INPS al dichiarante entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e riporta la dicitura "si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO", seguita dal codice fiscale di coloro che richiedono i benefici.

► COMUNI

TABELLA 2: Classificazione dei comuni

SEDE DEL CORSO	COMUNI IN SEDE	COMUNI PENDOLARI	COMUNI FUORI SEDE
FUORI PROVINCIA	-	-	TUTTI I COMUNI PAT
TRENTO	TRENTO LAVIS	ALA, ALBIANO, ALDENO, ALTOPIANO DELLA VIGOLANA, AVIO, BASELGA DI PINÈ, BEDOLLO, BESENELLO, CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO, CALLIANO, CAVEDINE, CEMBRA LISIGNAGO, CIMONE, CIVEZZANO, DENNO, DRENA, DRO, FORNACE, FRASSILONGO, GARNIGA, GIOVO, ISERA, LEVICO TERME, LONA-LASES, MADRUZZO, MEZZOCORONA, MEZZOLOMBARDO, MORI, NOGAREDO, NOMI, PERGINE VALSUGANA, POMAROLO, ROVERÈ DELLA LUNA, ROVERETO, SAN MICHELE ALL'ADIGE, SANT'ORSOLA TERME, TENNA, TERRE D'ADIGE, TON, VALLELAGHI, VILLA LAGARINA, VOLANO	TUTTI I COMUNI PAT NON COMPRESI NEGLI ELENCHI "COMUNI IN SEDE" E "COMUNI PENDOLARI"
ROVERETO	ISERA MORI NOGAREDO NOMI POMAROLO ROVERETO VILLA LAGARINA VOLANO	ALA, ALDENO, ARCO, AVIO, BESENELLO, BRENTONICO, CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO, CALLIANO, CIMONE, CIVEZZANO, FOLGARIA, LAVIS, MEZZOCORONA, MEZZOLOMBARDO, NAGO-TORBOLE, PERGINE VALSUGANA, RIVA DEL GARDA, RONZO-CHIENIS, SAN MICHELE ALL'ADIGE, TERRAGNOLO, TERRE D'ADIGE, TRAMBILENO, TRENTO, VALLARSA, VALLELAGHI	TUTTI I COMUNI PAT NON COMPRESI NEGLI ELENCHI "COMUNI IN SEDE" E "COMUNI PENDOLARI"

► CONTRATTO DI LOCAZIONE

Il contratto di locazione deve essere firmato, registrato all'Agenzia delle Entrate, intestato alla studentessa o allo studente richiedente e della durata di almeno 10 mesi nell'a.a. 2024/2025 (nel periodo compreso tra settembre 2024 e settembre 2025). La copia del contratto deve riportare gli estremi della registrazione e deve essere caricata, in formato pdf, nella sezione "Carica contratto" della procedura online.

In caso di rinnovo di contratto o di contratti di durata pluriennale, al fine di documentare la validità del contratto per l'a.a. 2024/2025, è necessario allegare anche la copia del modello F23 (o ricevuta telematica) comprovante il pagamento dell'imposta di registro o la documentazione comprovante l'opzione per la "cedolare secca". Se lo studente ha stipulato un contratto pluriennale con "cedolare secca" e l'ha già consegnato a Opera Universitaria, nel corso della durata del contratto è sufficiente autocertificare entro il 16 aprile 2025 di essere ancora locatario dello stesso appartamento caricando nella procedura online l'apposito modulo denominato "Autocertificazione contratto di affitto" pubblicato sul sito www.operauni.tn.it nella sezione Borse di studio/Modulistica.

► CREDITI

I crediti sono un'unità di misura dell'attività di apprendimento, definiti dal Decreto Legislativo 509/99. Per ogni corso di studio, la struttura didattica responsabile in ciascun Ateneo assegna una misura in crediti alle diverse attività didattiche (lezioni, esercitazioni, tirocini, seminari, tesi, ecc.).

► DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, la cui compilazione è necessaria per calcolare l'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate. I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati ed in parte acquisiti da Agenzia delle Entrate e INPS. Per le parti autodichiarate, il soggetto che compila la DSU (dichiarante) si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara. La DSU si compone di diversi moduli e quadri da compilare secondo le caratteristiche del nucleo e del tipo di prestazione che si intende richiedere: per la richiesta dell'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio occorre compilare la DSU "integrale".

Occorre dichiarare tra i redditi esenti da imposta anche la borsa di studio percepita nell'anno 2023.

► IBAN

Il codice IBAN (International Bank Account Number) è definito a livello internazionale e consiste in:

- 2 lettere rappresentanti la Nazione (IT per l'Italia)
- 2 cifre di controllo
- il codice BBAN nazionale.

Esempio di codice IBAN:

SIGLA INTERNAZIONALE	NUMERO DI CONTROLLO	CIN	ABI	CAB	NUMERO DI CONTO CORRENTE
IT	12	L	12345	12345	123456789012

► ISEE

L'ISEE è l'indicatore della situazione economica equivalente, la cui attestazione consente di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità. L'ISEE è ricavato dal rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE = valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.

	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	PARAMETRO
SCALA DI EQUIVALENZA	1	1,00
	2	1,57
	3	2,04
	4	2,46
	5	2,85
	Sono previste maggiorazioni di: <ul style="list-style-type: none">• 0,35 per ogni ulteriore componente;• 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;• 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;• 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici di cui all'articolo 7, comma 1, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo che sia beneficiario di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a sé stante, incrementa la scala di equivalenza calcolata in sua assenza di un valore pari a 1.	

L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta ed è valido dalla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica fino al 31 dicembre. L'attestazione presentata a partire da gennaio 2025 fa riferimento ai redditi percepiti ed ai patrimoni posseduti nel secondo anno solare precedente la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario si applicano particolari modalità di definizione del nucleo familiare (vedi alla voce "**nucleo familiare**").

L'importo della borsa di studio eventualmente percepita nel 2023 (dichiarata nella Dichiarazione Sostitutiva Unica tra i redditi esenti da imposta), rapportata al corrispondente parametro della scala di equivalenza, verrà sottratta dal valore dell'ISEE. Non possono essere sottratti importi relativi ad altri contributi.

► ISEE CORRENTE

L'ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%. Per maggiori dettagli si veda l'art. 10 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e successive modificazioni (Articolo 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).

► ISEE NON CONFORME

L'ISEE non conforme si ha quando l'INPS, nel rilasciare l'ISEE, rileva omissioni/difficoltà rispetto a quanto dichiarato dall'interessato. Per maggiori dettagli si veda l'art. 11, comma 5 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e l'art. 3 del Decreto 7 novembre 2014.

► ISEE PARIFICATO

L'ISEE parificato è l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare della studentessa o dello studente il cui nucleo familiare è residente all'estero (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, art. 8, c. 5), individuato dal Protocollo d'Intesa concluso il 3 giugno 2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.

► ISPE

L'ISPE è l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente, che viene calcolato dividendo l'indicatore della situazione patrimoniale [$ISP = (\text{totale patrimonio immobiliare} - \text{detrazioni e franchigie}) + (\text{totale patrimonio mobiliare} - \text{detrazioni e franchigie})$] del nucleo familiare del/ della richiedente per il coefficiente della scala di equivalenza (vedi alla voce "ISEE"). L'ISPE fa riferimento al patrimonio mobiliare e immobiliare del secondo anno solare precedente a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

► MORA

Coloro che non hanno raggiunto il requisito minimo di merito entro settembre dell'anno accademico successivo all'iscrizione (ad esempio uno studente o una studentessa immatricolato/a nell'a.a. 2024/2025 che non ha raggiunto 20 crediti entro il 30 settembre 2025) sono tenuti alla restituzione della prima rata di borsa di studio entro il 31 dicembre 2025. Gli studenti e le studentesse che non restituiranno le somme dovute a Opera Universitaria entro tale data, dovranno versare un importo pari alla prima rata di borsa di studio maggiorato dell'indennità di mora in misura fissa pari a € 50,00.

► NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare della studentessa o dello studente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

In presenza di genitori non conviventi con chi ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non sia orfano di entrambi i genitori o non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi della studentessa o dello studente, da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000 euro all'anno.

Per ulteriori informazioni si rimanda all'articolo 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

► PAESI PARTICOLARMENTE POVERI

Come previsto dal D.M. n. 440 di data 13 febbraio 2024, sono considerati "particolarmente poveri" i seguenti Paesi: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia.



Info

SPORTELLO OPERA UNIVERSITARIA
via della Malpensada, 140 - Trento
www.operauni.tn.it

-  **Opera Universitaria di Trento**
-  **Operauni**
-  **Opera Universitaria Trento**
-  <https://www.operauni.tn.it/contattaci>

GUARDA IL VIDEO E SCOPRI OPERA!